



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I-SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Roma, data protocollo

Ai sig.ri Presidenti delle Corti d'appello
LORO SEDI

A Equitalia Giustizia S.p.A.

nonché, per conoscenza,

Al Gabinetto del Ministro

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Consiglio Nazionale Forense

Oggetto: Quesito in ordine all'applicazione degli artt. 164 disp. att. c.p.p. e 272 d.P.R. n. 115 del 2002 nell'ipotesi di imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato- Circolare

§-1. Con nota prot.n. 1052U del 23 febbraio 2024, pervenuta a questa Direzione generale in data 11 marzo u.s., la Corte d'appello di Campobasso ha trasmesso il quesito ricevuto dal locale Tribunale¹ relativo all'oggetto, invitando questo Ufficio a chiarire se in caso di omessa integrazione, da parte del legale di imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, delle copie dell'impugnazione trasmessa via pec, possa essere esperita la procedura contemplata dall'art. 272 d.P.R. n.115/2002.

Il Tribunale di Campobasso ha segnalato, nella sua nota, "...il sistematico rifiuto da parte degli avvocati degli imputati ammessi a patrocinio a spese dello Stato a pagare gli importi dovuti per le copie effettuate dalla cancelleria", e chiesto quindi contezza dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 272 d.P.R. n. 115/2002.

¹ Nota del 16 gennaio 2024 prot. n. 180 U

mancato versamento, si faccia luogo alla riscossione mediante ruolo secondo le disposizioni della parte VII del Testo Unico e relative norme transitorie, *“in solido nei confronti dell’impugnante e del difensore”*.

Nella relazione illustrativa al d.P.R. n. 115/2002, a margine dell’art. 272 si legge *“Riprende l’importo del diritto di copia disciplinato dalle norme originarie. Queste si riferiscono all’ipotesi in cui la parte impugnante non produce le copie di atti nella sua disponibilità, richiesti dal codice di procedura. In tal caso l’ufficio sopperisce facendo le copie necessarie, ma il diritto è triplicato e posto a carico della parte. Secondo la norma in commento, il funzionario addetto all’ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, in solido nei confronti dell’impugnante e del difensore, se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall’impugnante”*.

La norma, costituente il *pendant* dell’art. 164 disp. att. c.p.p., mostra quindi un inequivocabile proposito e contenuto *sanzionatorio*, giacché da un lato è volta a sopperire, sotto il profilo contabile-finanziario, al costo del servizio svolto dalla cancelleria *in luogo* della parte onerata/impugnante, dall’altro è manifestamente intesa a sensibilizzare e dissuadere l’utenza dalle condotte defatigatorie suscettive di procrastinare e complicare i servizi amministrativi funzionali alla corretta investitura del giudice dell’impugnazione.

§-3. Tale il contesto normativo di riferimento, è evidente che la disposizione in commento vanta una *ratio* ed un ambito operativo del tutto diversi da quelli della norma che, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rende *gratuito* il *rilascio di copia*; si allude all’art. 107 d.P.R. n. 115/2002, per il quale *“Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l’esercizio della difesa”*, e che chiaramente si riferisce alle copie *degli atti e documenti già presenti al fascicolo d’ufficio, rilasciate dalla cancelleria alla parte che ne faccia richiesta*⁴.

Difatti, nel caso in disamina (di mancata integrazione documentale dell’atto di impugnazione) **non** si tratta della richiesta di copie di atti e/o documenti già presenti al fascicolo d’ufficio, bensì della mancata produzione delle copie necessarie alla continuità del fascicolo d’ufficio ed alla formazione del fascicolo dell’impugnazione, che sono già nella disponibilità dell’impugnante.

Proprio per tale ragione la norma di riferimento (art. 164 disp. att. c.p.p.) fa carico all’impugnante di depositare le copie destinate ad essere inserite al fascicolo, e alla cancelleria di *munirsene motu proprio* (**non** di rilasciarle a chicchessia), con spese (triplicate) a carico dell’impugnante, laddove quest’ultimo resti inerte.

D’altronde, né l’art. 164 disp. att. c.p.p., né la correlativa norma di *sanzione* (art. 272 d.P.R. n. 115/2002) recano eccezioni di sorta, in merito alle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato; infine, la norma di esenzione (art. 107 TUSG) non risulta applicabile *oltre i casi* in essa esplicitamente considerati, configurando essa

⁴ V. l’art. 116 c.p.p.

§-5. Da ultimo, appare utile rammentare, ai fini dell'avvio della procedura di riscossione di cui al citato art. 272, quanto disposto dall'art. 229 d.P.R. n. 115/2002⁸.

Ancora, giova ricordare che, a termini della Convenzione stipulata tra il Ministero ed Equitalia giustizia, art. 12 (*Iscrizione della partita di credito e formazione del ruolo*), l'iscrizione a ruolo è curata dalla Società Equitalia Giustizia mediante predisposizione dei ruoli sottoscritti dal suo responsabile del procedimento; inoltre, a termini dell'art. 13 - *Sottoscrizione del ruolo*, i predetti ruoli sono consegnati alla Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Pertanto, l'invio ad Equitalia giustizia delle partite di credito di cui all'art. 272 d.P.R. n. 115/2002, ruolo postula che l'Ufficio verifichi che l'importo da recuperare sia superiore a quello minimo stabilito dalle disposizioni vigenti.

In breve, sulla tematica dell'integrazione delle copie dell'atto di impugnazione pervenuto via pec, questa Direzione generale suggerisce l'adozione delle seguenti modalità operative:

1) Richiesta (tramite pec o posta elettronica ordinaria) al difensore impugnante di integrazione delle copie mancanti, mediante deposito in cancelleria, entro il termine ritenuto congruo dall'Ufficio, considerando tutte le circostanze del caso;


2) In caso di omesso deposito delle copie richieste, quantificazione dell'importo da riscuotere in base all'art. 272 d.P.R. n. 115/2002 e verifica che lo stesso non sia inferiore a quello minimo stabilito dalla legge;

3) In caso di esito positivo, trasmissione degli atti ad Equitalia Giustizia S.p.A. per l'avvio della riscossione mediante ruolo, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

§-7. Nei termini esposti va quindi data risposta al quesito in oggetto; i Sig.ri Presidenti delle Corti d'appello indirizzo sono pregati di diramare la presente nota presso gli uffici dei rispettivi distretti.

Cordialità

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo



previsto che le cancellerie invitino i legali a integrare le copie delle impugnazioni presentate via pec entro il termine di 10 gg, e che solo caso di inerzia diano seguito alla procedura delineata dall'art. 272 d.P.R. n. 115 del 2002.

⁸ Art 229 d.P.R. n. 115 del 2002 intitolato *Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali* dispone che "Per l'importo previsto dall'articolo 12-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali".

Art. 12-bis. d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 nominato - *Importo minimo iscrivibile a ruolo* stabilisce che: " Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146."